

Legge 25 novembre 2024, n. 177 recante *“Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”*

*A cura della Direzione Segreteria Organi
Collegiali e Pianificazione
Ufficio Legislativo*



Automobile Club d'Italia

ITER LEGISLATIVO

Il 28 settembre 2023 è stato presentato alla Camera il disegno di legge **A.C. n. 1435** *“Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”*.

Dopo l'approvazione della Camera nella seduta del 27 marzo 2024, il provvedimento è stato trasmesso al Senato, ove ha assunto la numerazione **A.S. n. 1086**, ed è stato definitivamente approvato in data 20 novembre 2024.

La **Legge 25 novembre 2024 n. 177** è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 280 del 29 novembre 2024, entrerà in vigore il **14 dicembre 2024** ed è composta da **36 articoli**, suddivisi in **5 titoli** e relativi **Capi**.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/11/29/24G00199/sg>

Nelle schede che seguono sono descritte le principali disposizioni di interesse del provvedimento in materia di:

**GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E SOTTO L'EFFETTO DI STUPEFACENTI - MODIFICHE AL CODICE PENALE - ALCOLOCK -
SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE - SANZIONI PER ECCESSO DI VELOCITÀ E USO DEL CELLULARE -
ATTIVITÀ FORMATIVE NELLE SCUOLE - REGISTRO DELLE AGENZIE TELEMATICHE - LIMITAZIONI PER I NEOPATENTATI -
ESERCITAZIONI DI GUIDA - DISPOSITIVI DI CONTROLLO AUTOMATICO - CAMPAGNE DI RICHIAMO - MONOPATTINI -
CIRCOLAZIONE E SOSTA - VEICOLI STORICI - DELEGA E DELEGIFICAZIONE**

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (art. 1, comma 1, lett. a)

LIMITAZIONI GUIDA

Sulla patente rilasciata in Italia del **conducente condannato** per reati di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro nonché con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro devono essere **apposti** i seguenti **codici** unionali previsti dalla direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida:

- n. 68 (**Niente alcool**), indica che il conducente non può bere prima di mettersi alla guida;
- n. 69 (**Limitata alla guida di veicoli dotati di alcolock**), indica che il conducente può guidare solo veicoli dotati di alcolock, dispositivo che impedisce l'avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero.

L'indicazione di tali codici resta sulla patente per:

- **almeno 2 anni** nel caso della **contravvenzione più lieve** (0,8 – 1,5 grammi per litro);
- **almeno 3 anni** nel caso della **contravvenzione più grave** (sopra i 1,5 grammi per litro);
- un tempo maggiore se lo decide la commissione medica competente per i rinnovi della patente, ai sensi dell'art. 119 Cds.

Inoltre il Prefetto dispone la **revisione della patente di guida**, ai sensi dell'art. 128 Cds, e provvede ai conseguenti adempimenti.

(Modifica **art. 186 Cds**)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (art. 1, comma 1, lett. a)

SANZIONI

Tutte le **sanzioni*** previste dall'**art. 186 Cds** (Guida sotto l'influenza dell'alcool) sono:

- **aumentate di un terzo** se la violazione è commessa da chi ha già l'indicazione dei codici unionali n. 68 e n. 69 sulla patente;
- **raddoppiate** nel caso in cui il conducente **manomette** o rimuove l'**alcolock** o i relativi sigilli.

** Ai sensi dell'art. 186 Cds chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:*

- *se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, con la sanzione amministrativa del **pagamento** di una somma da 543 euro a 2.170 euro (che aumenta di un terzo se a commettere l'illecito è un conducente di età inferiore a 21 anni o un neopatentato o chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose) e la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente** da tre a sei mesi;*
- *se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, con l'**ammenda** da 800 euro a 3.200 euro (che aumenta della metà se a commettere l'illecito è un conducente di età inferiore a 21 anni o un neopatentato o chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose) e l'**arresto** fino a sei mesi, nonché la sanzione accessoria della **sospensione della patente** da 6 mesi a un anno;*
- *se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, con l'**ammenda** da 1.500 euro a 6.000 euro e l'**arresto** da sei mesi ad un anno nonché la sanzione accessoria della **sospensione della patente** da uno a due anni.*

*Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un **incidente stradale**, le **sanzioni** sono **raddoppiate** ed è disposto il **fermo amministrativo del veicolo** per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.*

GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI (art. 1, comma 1, lett. b)

CONTROLLI

È stato **soppresso** il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica per la qualificazione del reato, che viene tipizzato come guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti (→ modifica **art. 187 CdS**).

Sono state introdotte **semplificazioni** in tema di controlli sul conducente consentendo alle **forze dell'ordine**, oltre al ritiro della patente, di procedere **direttamente** al **prelievo** di campioni di fluido del cavo orale da sottoporre ad accertamenti e di impedire al conducente di continuare a condurre il veicolo.

- ❖ Per il conducente risultato **positivo** agli **accertamenti** il Prefetto dispone l'**obbligo di sottoporsi** - entro 60 giorni - **a visita** per l'accertamento dei requisiti psichici e fisici alla guida presso le commissioni mediche di cui all'art. 119, comma 4, del CdS:
 - se la visita attesti l'**idoneità** del conducente alla guida, la durata della validità della patente non può essere superiore ad 1 anno. Alla successiva conferma, la durata della validità della patente non può eccedere 3 anni e alle conferme successive non può eccedere 5 anni;
 - in caso di **inidoneità** viene disposta la **revoca della patente** e l'**impossibilità** per l'interessato di **conseguire una patente nuova prima di 3 anni**, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca.
- ❖ Nel caso in cui a commettere il reato in questione oppure abbia rifiutato di sottoporsi ai controlli sia un **persona non titolare di patente minore di anni 21**, è previsto il divieto di conseguire la patente di guida prima del compimento del **ventiquattresimo anno di età**.
- ❖ Nel caso invece di **persona non titolare di patente maggiore di anni 21**, in attesa della definizione del giudizio sulla responsabilità penale, è previsto il divieto di conseguire la patente per un tempo da 1 a 2 anni.

MODIFICHE AL CODICE PENALE (art. 1, comma 2)

Sono state apportate **modifiche** ai seguenti articoli del codice penale:

- art. 589-*bis*, relativo all'**omicidio stradale**;
- art. 590-*bis*, relativo alle **lesioni stradali gravi o gravissime**.

Tali modifiche hanno lo scopo di **coordinare** il codice penale con le novità introdotte dalla legge n. 177/2024 all'art. 187 del Codice della strada (*Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti*), descritte nella scheda precedente.

ALCOLOCK (art. 3)

Si introduce la disciplina del cd. **alcolock**, ossia **il dispositivo che impedisce l'avvio del motore** in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero, da montare sul veicolo a seguito di **condanna** per guida in stato di ebbrezza. (modifica **art. 125 Cds**)

Il dispositivo alcolock è munito di un sigillo che ne impedisce l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione.

- I titolari di patente ai quali sono imposti il **divieto** di assumere bevande alcoliche prima di mettersi alla guida o **limitazioni** alla guida (cioè i citati codici unionali 68 e 69 previsti dalla direttiva 2006/126/CE), possono guidare **soltanto se** su tali veicoli è stato **installato** a loro spese il dispositivo alcolock;
- in caso di **violazione** delle prescrizioni imposte da tali codici (niente alcool; limitata alla guida di veicoli dotati di alcolock) si applica la **sanzione** amministrativa del pagamento di una somma **da 158 a 638 euro** e viene disposta la **sospensione della patente da uno a sei mesi**;
- le stesse sanzioni, in misura **raddoppiata**, si applicano al titolare di patente italiana recante tali codici che circola su un **veicolo sprovvisto di alcolock** o con **dispositivo alterato**, manomesso o non funzionante o dal quale siano stati **rimossi** i sigilli apposti al momento dell'installazione.

SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE (art. 4, commi 1 e 2)

Il nuovo **art. 218-ter Cds** (*“Sospensione della patente in relazione al punteggio”*) prevede **per i conducenti con meno di 20 punti sulla patente**, in aggiunta all’ulteriore decurtazione dei punti e al pagamento della sanzione pecuniaria, anche la cd. **sospensione breve della patente**, che viene disposta:

- per un periodo di **7 giorni**, nel caso in cui al momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a 20 punti ma pari almeno a 10 punti;
- per un periodo di **15 giorni**, nel caso in cui al momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a 10 punti.

La durata della **sospensione** è **raddoppiata** se il conducente ha provocato un **incidente stradale**, compreso il caso in cui tale evento consista nella fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo.

La sanzione della sospensione breve della patente si applica all’accertamento della **violazione di determinate norme di comportamento, tra cui l’uso del cellulare e di altri dispositivi durante la guida**, il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso, la mancata precedenza, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, il mancato uso o uso irregolare del casco da parte dei conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, il mancato uso delle cinture di sicurezza.

Se le violazioni sono commesse più volte dallo stesso soggetto nel corso di un biennio, la sospensione breve della patente si applica solo se per le stesse non è già prevista la sospensione della patente ordinaria (→ Art. 218 Cds “Sanzione accessoria della sospensione della patente”).

AGGRAVAMENTO DELLE SANZIONI (art. 4, comma 3)

Sono state inasprite le sanzioni per:

ECESSO DI VELOCITÀ (modifica **art. 142 Cds**)

Chiunque **supera** di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i **limiti** massimi di velocità **all'interno di un centro abitato*** e per almeno due volte nell'arco di un anno, **oltre alla sanzione** amministrativa **pecuniaria da 173 a 694 euro** già prevista dal Codice in caso di superamento di tali limiti, dovrà pagare una **ulteriore sanzione pecuniaria da 220 a 880 euro** con **sospensione della patente** di guida da 15 a 30 giorni.

**Ai sensi dell'art. 142 CdS il limite massimo di velocità per le strade nei centri abitati è pari a 50 Km/h, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.*

USO DI TELEFONO AL VOLANTE (modifica **art. 173 Cds**)

La **sanzione pecuniaria** per chi durante la marcia utilizza il **cellulare**, il PC portatile, notebook, tablet e dispositivi analoghi è aumentata da 165 a **250 euro** fino ad un massimo di 1.000 euro (in precedenza 660 euro), alla quale si aggiunge la **sospensione della patente** di guida da 15 giorni a due mesi.

È inoltre aumentato il numero dei **punti da decurtare** dalla patente in caso di violazione delle seguenti disposizioni dell'art. 173:

- 8 punti in meno per guida senza l'uso di lenti o apparecchi prescritti in sede di rilascio o rinnovo della patente;
- **5 punti in meno** per uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, **smartphone**, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi, elevati fino a 10 punti in meno in caso di recidiva nel corso di un biennio.

CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE (art. 5)

A coloro che partecipano a **corsi extracurricolari di educazione stradale** organizzati da istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie e dalle autoscuole è attribuito il **credito di due punti** all'atto di **rilascio delle patenti** AM, A1, B1, A2, B, BE, C1, C1E.

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno sono individuati i soggetti erogatori dei corsi tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale, compresi gli enti di formazione professionale e le autoscuole e sono definite le modalità per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione.

(Modifiche **art. 230 CdS**)

REGISTRO DELLE AGENZIE TELEMATICHE PER LE IMPRESE DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA (art. 6)

Presso il MIT - Direzione generale per la Motorizzazione è istituito il registro delle agenzie telematiche per le imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della **legge 8 agosto 1991, n. 264**.

- ❖ L'iscrizione delle imprese nel registro delle agenzie telematiche è soggetta a conferma di **validità biennale** e costituisce condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di **accesso ai sistemi informativi** automatizzati della Motorizzazione.
- ❖ Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i termini per l'iscrizione, la revoca o la cancellazione dal registro nonché i programmi dei corsi di formazione che il titolare dell'impresa deve dimostrare di aver frequentato in sede di richiesta di conferma di validità dell'iscrizione.
- ❖ I **corsi di formazione e di aggiornamento** sono organizzati dalle associazioni di categoria accreditate come maggiormente rappresentative delle imprese di consulenza automobilistica o dai soggetti accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

LIMITAZIONI PER I NEOPATENTATI (art. 7)

Ai titolari di patente di guida di categoria B, conseguita dalla data del 14 dicembre 2024, **per i primi tre anni dal rilascio** non è consentita la guida di autoveicoli con una potenza specifica superiore a **75 kW/t**.

Nel caso di veicoli di categoria M1 (destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente), anche elettrici o ibridi plug-in, si applica l'ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW.

*Nota: le precedenti limitazioni per i neopatentati, inferiori quanto ai livelli di potenza specificati, erano previste solo per il **primo anno** dal rilascio della patente di guida.*

(Modifiche **art. 117, comma 2-bis, CdS**)

ESERCITAZIONI DI GUIDA (ART.8, comma 2)

L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B può esercitarsi alla guida con una persona che abbia patente valida conseguita da almeno dieci anni, **solo** dopo aver effettuato **esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane** e in condizione di **visione notturna**.

→ Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti il numero minimo delle ore di esercitazione da effettuarsi presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato, nonché la disciplina e le modalità di svolgimento delle medesime esercitazioni.

(Modifiche **art. 122 CdS**)

DISPOSITIVI DI CONTROLLO AUTOMATICO (art. 10, commi 1 e 2)

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico:

- è previsto l'obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per taluni dispositivi (*modifica art. 45, comma 6, Cds*);
- **nei casi di accertamento di più violazioni** commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella sfera di competenza del medesimo ente nell'arco di 1 ora, si applicano le **sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo, se più favorevoli** (*nuovo comma 6-ter, art. 142, Cds*);
- l'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai documentatori automatici di infrazioni semaforiche (*modifica art. 193, comma 1, Cds*);
- in caso di accertamento di **violazioni plurime nella stessa zona a traffico limitato**, nella stessa area pedonale urbana o sul medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o uno stesso divieto, si applica **una sola sanzione per ciascun giorno** (*modifica art. 198 Cds*);
- si estende il numero dei casi in cui la **contestazione immediata** delle violazioni **non** è necessaria ed è effettuata soltanto la notificazione per estremi (*modifica art. 201 Cds*).

*Si prevede inoltre che per l'accertamento della circolazione di veicoli non coperti dall'assicurazione Rc auto, l'apposito elenco predisposto dal MIT venga aggiornato in modo che i dati dei **veicoli immatricolati e privi di assicurazione** di proprietà di soggetti residenti nel territorio comunale siano accessibili per comuni e polizia stradale.*

CAMPAGNE DI RICHIAMO (art. 12)

OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI

I costruttori dei veicoli garantiscono l'immediata adozione di adeguate **misure correttive** e di informazione in relazione alla totalità dei veicoli di categoria M, N e O (ossia quelli per trasporto di persone, merci e rimorchi), immessi sul mercato o immatricolati o che sono entrati in circolazione nel territorio nazionale o dell'Unione europea, per i quali sia stata valutata la presenza di un **rischio grave** per la salute o la sicurezza delle persone.

**Le misure correttive devono garantire che il veicolo non presenti più tale rischio e per i costruttori è previsto altresì l'obbligo di svolgere attività di informazione dei proprietari o utilizzatori dei veicoli interessati, quali risultanti dall'archivio nazionale dei veicoli. Se, nonostante la campagna di richiamo, dopo 24 mesi il costruttore riscontri che ad un veicolo non siano stati ancora apportati i necessari adeguamenti ha l'obbligo di inserire i relativi dati all'elenco telematico, istituito presso la Motorizzazione e di provvedere al suo aggiornamento.*

SANZIONI

Nel caso in cui **non vengano realizzate** le misure correttive, di informazione e di inserimento e aggiornamento sopra descritte, al costruttore viene comminata, per ciascuna misura non adottata, la **sanzione** amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro, mentre a chi circola con un veicolo inserito nel suddetto elenco telematico, si applicano le **sanzioni** previste dall'art. 80, comma 14 del Cds per il caso di violazione delle disposizioni sulla revisione.

(Nuovo **art. 80-bis Cds**)

MONOPATTINI (art. 14, commi 1 e 2)

Sono previste le seguenti novità in materia di monopattini:

- il gestore del servizio di monopattini installa sistemi automatici che impediscono il funzionamento dei monopattini al di fuori delle aree della città in cui ne è consentita la circolazione;
- **è vietata la circolazione dei monopattini privi di contrassegno o di copertura assicurativa;**
- è vietata la **sosta** dei monopattini sul marciapiede;
- la **sanzione** amministrativa varia da 200 a 800 euro per chi circola con un monopattino privo di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote;
- la **sanzione** amministrativa varia da 100 a 400 euro per chi circola con un monopattino privo di contrassegno o di copertura assicurativa;

I proprietari dei monopattini richiedono il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, secondo le modalità previste con **decreto del MIT**.

L'**Archivio nazionale dei veicoli** tiene nota della combinazione alfanumerica rilasciata e dei dati anagrafici del proprietario del monopattino a questa associato.

Chiunque circola con un dispositivo di micromobilità elettrica, diverso dai monopattini, con caratteristiche tecniche e costruttive **non conformi** è soggetto ad una sanzione amministrativa da 200 a 800 euro.

(Modifiche ai commi 75-75-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Legge di bilancio 2020)

REGOLE DI CIRCOLAZIONE (artt. 16, 18 e 22)

MOTOCICLI (art. 16)

Sulle autostrade, strade extraurbane principali e altre strade - individuate con decreto del MIT - è consentita la circolazione dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico o di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico se condotti da un soggetto maggiorenne (nuovo comma 2-bis, art. 175 Cds).

MOBILITÀ DEGLI UTENTI DISABILI (art. 18)

Per agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva, gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche di indicazione dello stato di accensione delle luci e di guide tattili a pavimento idonee all'individuazione dei pali di sostegno delle lanterne semaforiche (modifica art. 41, comma 5, Cds).

CIRCOLAZIONE CONTROMANO E DIVIETO DI SORPASSO (art. 22)

Con decreto del MIT sono definiti le caratteristiche, le modalità e i tempi di attuazione della segnaletica obbligatoria da installare, nelle strade a doppia carreggiata, nei punti di possibile imbocco contromano. Il Cds viene così modificato: qualora dalla circolazione contromano di un veicolo derivi un incidente con morte o lesioni personali gravi o gravissime, è sempre disposta la confisca del veicolo (modifica art. 143 Cds); nei tratti autostradali in cui vige il divieto di sorpasso, qualunque sia il numero di corsie per carreggiata e salva diversa segnalazione, ai conducenti di veicoli per cui vale il predetto divieto è fatto obbligo di impegnare unicamente la corsia più vicina al margine destro della carreggiata (modifica art. 176, comma 9, Cds).

DISCIPLINA DELLA SOSTA, CIRCOLAZIONE FUORI DAI CENTRI ABITATI E SANZIONI (artt. 23, 25 e 26)

SPAZI RISERVATI (art. 23)

I Comuni possono riservare limitati spazi alla ricarica dei veicoli elettrici e dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, capolinea del trasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti (*modifica art. 7, comma 1, Cds*).

Ai veicoli al servizio di **persone con disabilità**, titolari del contrassegno speciale, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, senza la necessità che risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati (*modifica art. 188, comma 3-bis, Cds*).

ZONE A TRAFFICO LIMITATO (art. 25)

Per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall'**UNESCO**, comunque per periodi **non superiori a cinque mesi** all'anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate possono istituire **zone a traffico limitato territoriali** (*nuovo comma 1-sexies, art. 6 Cds*).

SANZIONI (art. 26)

La maggiorazione delle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del Codice della strada non può essere superiore ai **tre quinti** dell'importo della sanzione stessa (*modifica art. 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"*).

CIRCOLAZIONE DI VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO (art. 32)

ACCESSO ALLE AREE SOGGETTE ALLE LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE

Sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica le **modalità agevolate di accesso dei veicoli di interesse storico e collezionistico** (di cui all'art. 60 Cds) **alle aree soggette alle limitazioni della circolazione**, ossia nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2.

*La disposizione modifica quanto indicato dall'art. 1, comma 2-ter, del **decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121** recante "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155*

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-12;121>

DELEGA AL GOVERNO, DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE (artt. 35 e 36)

Il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 177/2024 (ossia entro il 14 dicembre 2025), **uno o più decreti legislativi**, per rivedere e riordinare la legislazione vigente in materia di motorizzazione e circolazione stradale.

I decreti legislativi dovranno essere adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata e dovranno essere improntati, secondo criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza, ad una serie di **principi di carattere generale e di criteri direttivi**.

Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti per la modifica della disciplina prevista dal Codice della strada, dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Cds e dalle altre norme di settore vigenti anche in materia di *“procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, e dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli soggetti a fermo amministrativo nonché di produzione delle targhe automobilistiche”*.

Il Regolamento di esecuzione del Cds (**DPR n. 495/1992**) è aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge n. 177/2024 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (cioè 14 dicembre 2024).